

MODERNISSIMO S.R.L.

Sede in VIA RIVA DI RENO 72 - BOLOGNA

Codice Fiscale 03504311204 ,Partita Iva 03504311204

Iscrizione al Registro Imprese di BOLOGNA N. 03504311204 , N. REA 524476

Capitale Sociale Euro 2.037.000,00 interamente versato

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

La Relazione è stata predisposta in armonia allo schema di raccomandazioni elaborate dal CNDCEC, adattato alle specificità della società.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 10.04.2021 (Determinazione dell'Amministratore Unico) che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà*

finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- a) analisi di indici e margini di bilancio;
- b) analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio sotto indicati.

Per quanto riguarda la storicità dell'analisi deve tener conto del fatto che la società Modernissimo s.r.l., per quanto costituita in data 14.12.2015, ha avviato la propria attività di esercizio cinematografico in data 01.01.2020 e pertanto l'analisi storica degli indici/margini di bilancio assume come primo anno di riferimento l'esercizio 2020.

	Metodo di calcolo	Rilevanza dell'indice sulla base della specificità aziendale	Valore soglia*
Indici di liquidità			
Margine di tesoreria	(Liquidità Correnti + Crediti a BT) – (Debiti a BT)	alta	> 0,00

Indice di liquidità	$(\text{Liquidità Correnti} + \text{Crediti a BT}) / (\text{Debiti a BT})$	alta	> 1,00
Margine di disponibilità	$(\text{Crediti a BT} + \text{Magazzino}) - (\text{Debiti a BT})$	bassa	> - 500.000
Indice di disponibilità	$(\text{Crediti a BT} + \text{Magazzino}) / (\text{Debiti a BT})$	bassa	> - 0,50
Indici di solidità			
Margine di struttura	Patrimonio Netto – Immobilizzazioni	Moderata	> - 500.000
Indice di copertura delle immobilizzazioni	Patrimonio Netto / Immobilizzazioni	moderata	> 0,75
Indipendenza finanziaria (=indice di patrimonializzazione)	Patrimonio Netto / Totale Attivo	alta	> 0,33
Leverage (=indice di indebitamento)	Totale Attivo / Patrimonio Netto	alta	< 3,00
PFN	Debiti Finanziari – Disponibilità Liquide	alta	< 300.000
PFN / EBITDA	PFN / EBITDA	alta	< 3,00
Rapporto oneri finanziari su MOL	Oneri Finanziari / MOL	alta	< 1,00
Indici di redditività			
Margine operativo lordo (MOL / EBITDA)	Da riclassificazione conto economico	moderata	> 0,00
Risultato operativo (EBIT)	Da riclassificazione conto economico	moderata	> 0,00
Return on Equity (ROE)	Utile / Patrimonio Netto	bassa	> - 0,05
Return on Investment (ROI)	EBIT / Totale Attivo	bassa	> - 0,025
Return on sales (ROS)	EBIT / Totale Ricavi da vendite e prestaz.	bassa	> - 0,10

Lo schema sopra descritto adotta gli indici più idonei a definire la situazione aziendale e definisce per ciascun indice:

- a) una rilevanza bassa/moderata/alta in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali
- b) un valore soglia (* i segni < o > indicano l'area di ottimalità)

La valutazione annuale degli indici relativi al bilancio di esercizio da parte dell'organo amministrativo dovrà considerare in ottica sistemica:

- a) numerosità di indicatori oltre il valore soglia

- b) valore di scostamento oltre il valore soglia
- c) rilevanza dell'indice sulla base della specificità aziendale

2.2. Indicatori prospettici

La Società non ha individuato indicatori specifici per l'analisi prospettica ma monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione del budget annuale e un sistema di controllo di gestione sull'andamento della varie attività.

I dati di budget vengono confrontati con cadenza semestrale, per verificare eventuali scostamenti e, se del caso, valutare gli interventi correttivi necessari.

2.3. Altri strumenti di valutazione.

E' facoltà dell'organo amministrativo, in sede di monitoraggio periodico, prendere in esame a altri parametri o indicatori, anche di natura extra contabile, che possano completare la valutazione del rischio, come ad esempio i trend relativi agli spettatori delle sale gestite della società.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale, (contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio) o preferibilmente semestrale, un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli

obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/20.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 10.04.2021 (Determinazione dell'Amministratore Unico) si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società Modernissimo s.r.l. è stata costituita in data 14.12.2015 allo scopo di realizzare il progetto di riapertura del Cinema Modernissimo (ex-Arcobaleno) di Piazza Renzo. Statuto e Atto Costitutivo della società fanno esplicito riferimento al fatto che la società è costituita *allo scopo principale di dare attuazione al progetto culturale della Fondazione Cineteca di di riqualificazione e gestione della Sala cinematografica Ex Arcobaleno da ridenominare Cinema Modernissimo.*

Il recupero della sala è un progetto strategico della fondazione e un'occasione unica per la città. Una sala centrale, grande, recuperata alla fascino estetico degli anni della sua inaugurazione, dove la storia del cinema sarà percorsa e celebrata, ma anche uno spazio prestigioso, centrale e capiente per ospitare occasioni di incontro, assemblee, convegni. Il progetto è pensato come un recupero funzionale degli spazi, incentrato su un progetto architettonico-scenografico di grande impatto estetico. Una volta inaugurata la sala, compito della società sarà quello di gestire lo spazio almeno fino al 22 dicembre del 2064 (+ 5 anni di tacito rinnovo), scadenza attualmente fissata dal comodato d'uso concesso dalla proprietà.

In attesa dell'inaugurazione della cinema Modernissimo, prevista per fine 2021, dal 01.01.2020 la Modernissimo s.r.l ha avviato l'attività di esercizio cinematografico, per effetto di un conferimento d'azienda, con la gestione delle sale del Cinema Lumière, Sala Cervi e Arena Puccini. Per effetto del medesimo conferimento è subentrata nella titolarità del marchio di due importanti festival *Il Cinema Ritrovato* e *Visioni Italiane*, attualmente "affittati" tramite affitto di ramo alla Fondazione Cineteca di Bologna.

Il Cinema Lumière rappresenta un modello di programmazione di riferimento sul piano nazionale, soprattutto per quanto riguarda la riscoperta e valorizzazione della storia del cinema e per la capacità di proporre ininterrottamente cartelloni ricchi, aperti, capaci di intercettare tanti e diversi pubblici.

Entrambi i festival (Il Cinema Ritrovato, giunto nel 2019 alla sua 33esima edizione e il festival Visioni Italiane, giunto nel 2019 alla sua 25esima edizione), ciascuno nel proprio campo, sono cresciuti e si sono accreditati progressivamente nel tempo.

La società ha inoltre per oggetto tutto quanto sia inerente:

- i. alla gestione, per conto proprio o di terzi, di sale cinematografiche e spazi destinati ad usi culturali, e loro pertinenze;
- ii. all'esercizio cinematografico e alle proiezioni cinematografiche ed alle attività ad esse collegate, anche a scopo commerciale e/o di ristorazione, ivi compresi a titolo esemplificativo la gestione diretta o in concessione a terzi di un bookshop, di un bar/bristol, la produzione e vendita di merchandising;
- iii. l'organizzazione per conto terzi di eventi culturali e cinematografici e/o la gestione di servizi correlati;
- iv. l'attività di distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive in tutti i canali della filiera commerciale;
- v. l'attività di produzione e distribuzione di libri, dvd o altri prodotti editoriali;
- vi. l'organizzazione, per conto proprio o di terzi, di mostre ed eventi espositivi;
- vii. iniziative di valorizzazione della fotografia come mezzo di espressione artistica e di documentazione storica, fra cui a titolo esemplificativo l'organizzazione di proiezioni, mostre, seminari e attività didattiche.
- viii. la formazione sui diversi temi che riguardano il cinema;
- ix. alla costruzione, manutenzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione di immobili destinati all'esercizio cinematografico o comunque destinati ad uso culturale;
- x. all'esecuzione, per conto di terzi, aventi natura sia privata che pubblica, di opere edili ed urbanistiche ed in genere riguardanti la valorizzazione del territorio in ambito culturale, con particolare riferimento al settore storico-cinematografico.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

Socio	CF	Quote di capitale sociale nominale	Quote di capitale sociale versato	%
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	03170451201	1.700.000,00	1.700.000,00	83,45%
CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO: LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA	91398840370	333.000,00	333.000,00	16,35%
ENTE MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA LIBERO	92000900370	4.000,00	4.000,00	0,20%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 16.04.2019, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/21.

Amministratore unico:
GIAN LUCA FARINELLI
Nato a BOLOGNA (BO) il 26/02/1963,
Codice fiscale: FRNGLC63B26A944B

All'amministratore unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un revisore unico nominato con delibera assembleare in data 05.05.2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/21.

Amministratore unico:
ROBERTO FRANCO FIORE
Nato a LAGONEGRO (PZ) il 04/09/1972
Codice fiscale: FRIRRT72P04E409C

Il revisore ha doveri e poteri di cui agli artt. 2403 e 2403bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

Dipendenti a tempo ind.	Dipendenti a tempo det	Dipendenti Contr.lav.intermittente
18*	0	1**

*di cui n.1 pensionamento al 31.12.20

**in scadenza al 31.12.20

La Società non ha rilevato personale eccedente ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 a effettuare nella ricognizione del personale in servizio al 30/09/200

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/21.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

La comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente con i tre precedenti, prevista dal programma di valutazione, non si è potuta espletare dal momento che l'esercizio 2020 rappresenta il primo anno di avvio dell'attività della società.

I bilanci precedenti non sono comparabili in quanto rappresentavano in sostanza l'attività della sola progettazione e gestione dei lavori ristrutturazione del Cinema Modernissimo, senza un'attività gestionale avviata.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame

	2017	2018	2019	2020	Rilevanza dell'indice sulla base della specificità aziendale	Valore soglia
Indici di liquidità						
Margine di tesoreria	N.A.	N.A.	N.A.	1.695.240	alta	> 0,00
Indice di liquidità	N.A.	N.A.	N.A.	2,8576	alta	> 1,00

Margine di disponibilità	N.A.	N.A.	N.A.	-509.510*	bassa	> - 500.000
Indice di disponibilità	N.A.	N.A.	N.A.	0,4417*	bassa	> - 0,50
Indici di solidità						
Margine di struttura	N.A.	N.A.	N.A.	1.216.400	Moderata	> - 500.000
Indice di copertura delle immobilizzazioni	N.A.	N.A.	N.A.	1,9369	moderata	> 0,75
Indipendenza finanziaria (=indice di patrimonializzazione)	N.A.	N.A.	N.A.	0,6438	alta	> 0,33
Leverage (=indice di indebitamento)	N.A.	N.A.	N.A.	1,5533	alta	< 3,00
PFN	N.A.	N.A.	N.A.	-2.014.977,66	alta	< 300.000
PFN / EBITDA	N.A.	N.A.	N.A.	-12,0484	alta	< 3,00
Rapporto oneri finanziari su MOL	N.A.	N.A.	N.A.	0,0456	alta	< 1,00
Indici di redditività						
Margine operativo lordo (MOL)	N.A.	N.A.	N.A.	167.240	moderata	> 0,00
Risultato operativo (EBIT)	N.A.	N.A.	N.A.	36.959	moderata	> 0,00
Return on Equity (ROE)	N.A.	N.A.	N.A.	0,0118	bassa	> - 0,05
Return on Investment (ROI)	N.A.	N.A.	N.A.	0,0095	bassa	> - 0,025
Return on sales (ROS)	N.A.	N.A.	N.A.	0,0493	bassa	> - 0,10

N.A = società non attiva

La tabella riporta l'analisi degli indici scelti per il programma di valutazione del rischio, con il grado di rilevanza secondo le specificità aziendali e i valori soglia fissati sulla base delle caratteristiche della società, della sua struttura economico-finanziaria, delle sue finalità e della dinamica del settore di riferimento.

Per quanto riguarda gli indici di liquidità, maggiore rilevanza assumono i *margin/indici di tesoreria* rispetto ai *margin/indici di disponibilità* dal momento che i primi tengono conto nell'analisi delle disponibilità liquide: eventuali squilibri, infatti, fra crediti e debiti correnti possono essere compensati dal posizione di liquidità.

Si è assegnata particolare rilevanza agli indici di solidità, in generale secondo un principio di valutazione di medio-lungo periodo secondo cui sembra più opportuno collocare la valutazione di un potenziale rischio aziendale. Mentre una tensione di liquidità potrebbe essere temporanea – condizione tutto sommato non infrequente nel settore di riferimento - uno squilibrio evidenziato dagli indici di solidità deve destare certamente più preoccupazione.

Fra gli indici di redditività, in generale meno rilevanti delle due precedenti “classi” di indici dato il contesto dato dalla governance della società e dai suoi scopi statuari, si prediligono MOL e EBID quali componenti, determinati in valore assoluto, della riclassificazione finanziaria e finalizzati a offrire una dimensione dei flussi di cassa generati dalla gestione caratteristica. Meno rilevanti gli indici che a vario titolo restituiscono le % di incidenza del reddito su valori complessivi patrimoniali o di ricavo.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Tutti gli indici identificati dal programma di valutazione sono stati rilevati per l’anno 2020 e sono tutti ampliamenti entro i valori soglia, con eccezione dell’indice e del margine di disponibilità, entrambi di poco fuori dal valore soglia.

I due valori non destano particolari preoccupazione, se letti alla luce delle disponibilità liquidate di cui dispone la società, ampliamenti sufficienti a coprire il potenziale squilibrio fra debiti e crediti correnti. Oltretutto occorre tener conto che una parte molto rilevante del debito vs.fornitori, in virtù della natura del contratto di affitto di ramo d’azienda relativo ai festival *Il Cinema Ritrovato* e *Visioni Italiane* di cui la Modernissimo s.r.l. è subentrata in qualità di *parte affittante*, sarà saldata dalla Fondazione Cineteca di Bologna (*parte affittuaria*) in compensazione finanziaria dei canoni dell’affitto futuri.

La valutazione complessiva degli indici è pertanto positiva. Il 2020, in qualità di primo esercizio di avvio dell’attività di esercizio cinematografico, rappresenterà il primo anno di riferimento per l’analisi storica.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

L’analisi restituisce un quadro di solidità economico-patrimoniale complessiva che non fa presagire particolari rischi o situazioni che possano mettere in crisi la società nel prossimo futuro.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato il regolamento per la selezione del personale dipendente (valido per la Fondazione Cineteca di	Al momento la Società non ha adottato particolari regolamenti per l'acquisto di beni e servizi inerenti l'attività ordinaria di esercizio

		<p>Bologna e le su società controllate)</p> <p>La Società ha applicato una procedura di appalto pubblico ai sensi del Codice dei Contratti per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Cinema Modernissimo, attraverso una convenzione con il Provveditorato delle Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna, a cui è stata affidata la funzione di stazione appaltante.</p>	<p>cinematografico, in quanto la selezione dei fornitori è prevalentemente vincolata in funzione della detenzione dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche (noleggio dei film) o dei sistemi tecnologici di distribuzione/proiezione.</p> <p>Il tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale non è rilevante per la tipologia di attività aziendale.</p>
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	<p>La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di ufficio di internal audit, ma si avvale dell'attività svolta dall' ufficio di controllo della Fondazione Cineteca di Bologna sviluppato in seno al Settore Bilancio&Risorse Umane, che opera il controllo di gestione sulla società e collabora con l'organo di controllo statutario.</p>	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta		<p>Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi specifici per la società.</p> <p>Si registra però l'adozione, da parte della Fondazione Cineteca di Bologna, socio di maggioranza della società di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito della

			<p>fondazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomina di ODV - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012. - Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs 231/2001 (in corso di elaborazione) - Codice Etico (in corso di elaborazione)
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		<p>Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti formali in tal senso, dal momento che la Società è strumentali alla realizzazione del progetto culturale della Fondazione Cineteca di Bologna, riscontrabile annualmente nell'ambito dell'approvazione della Relazione Programmatica (preventiva) e del Bilancio di Missione (consuntivo) da parte dell'Assemblea dei Fondatori della fondazione.</p>